



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO

Nella persona del dott. Stefano Sillitti , provvedendo in esito all'udienza del 14.09.2026, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al N.1533/2025 R.G.A.G. avente ad oggetto: "Opposizione a decreto ingiuntivo".

Promossa da

██████████ s.r.l. con sede ad Agrigento – p.iva ██████████- in persona del suo legale rappresentante pro tempore ██████████ , elettivamente domiciliata a ██████████ dell'avv. Antonio Marchetta che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio

Contro

██████████ s.r.l. con sede a Palermo – p.iva ██████████- in persona dell'amministratore unico ██████████, elettivamente domiciliata a Palermo nella ██████████ presso lo studio legale dell'avv. ██████████ che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo .

Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti e come reiterate nelle note in sostituzione di udienza regolarmente depositate

Ragioni di Fatto e di Diritto

Con ricorso iscritto a ruolo il 18.04.2025 la ██████████ s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.█████/2025 (RG ██████/2025) , emesso in suo danno il 15.03.2025 dal Giudice di Pace di Agrigento, notificatogli in pari data, intimante il

pagamento della somma di E.10.000,00 in favore della [REDACTED] srl ,oltre gli interessi legali dalla data della domanda , oltre ancora la somma di E.685,50 per spese di procedura liquidate con il decreto opposto.

L'opponente, premettendo che la somma ingiunta costituirebbe il residuo importo a saldo della fattura n. 34/2024 dell'importo complessivo di E. 25.000,00, che l'intimante asserisce ancora dovuta in dipendenza del contratto di distacco di personale sottoscritto il 23.10.2023, per il periodo dal 6.11.2023 al 23.12.2023, ed avente ad oggetto il distacco di lavoratori presso il cantiere [REDACTED] di Messina, contestava la conduenza della fattura alla prova del credito. Rilevava a tal proposito che il contratto di distacco non era stato eseguito nei termini rappresentati dalla opposta. In particolare rilevava l'erroneità di quanto affermato dall'opposta nella sua nota del 18.11.2024, laddove aveva asserito di avere concretamente distaccato all'opponente 13 lavoratori per un complessivo di 1736 ore lavorate, il cui costo per retribuzione e contribuzione ammonterebbe ad E. 25.097,27 (di cui E. 15.000,00 già pagate), avendo, in realtà, l'opposta distaccato solo 5 lavoratori nei giorni 18,19,20,21 e 22 del mese di dicembre 2023. Contestava , pertanto, la debenza della somma ingiunta. Rilevava ancora la violazione degli obblighi contrattuali in quanto l'art. 5 del contratto di distacco, nella parte in cui prevede che *" il distaccatario si impegna a rimborsare il corrispettivo economico sostenuto dal distaccante per il trattamento economico e normativo dei lavoratori distaccati, dietro presentazione di idonea documentazione attestante la regolare retribuzione e contribuzione da parte del distaccante"*, subordina l'esigibilità del credito alla prova della retribuzione, circostanza non documentata. Contestava in ogni caso la quantificazione del preteso credito operata dalla opposta in modo unilaterale e non controllabile.

Si costituiva la opposta [REDACTED] che rilevava di aver inviato n. 13 lavoratori, nominativamente indicati nel contratto di distacco, presso il cantiere di Messina, dove la [REDACTED] stava eseguendo l'esecuzione di lavori di efficientamento energetico del [REDACTED]; Rilevava che per le prestazioni eseguite dai suoi dipendenti aveva emesso la fattura n. 34/2024, di cui la [REDACTED] corrispondeva la somma di E. 15.000,00 in acconto con bonifico del 30.08.2024. Deduceva da tale effettuato pagamento l'assenza di contestazione in ordine alla fattura che , di fatto, veniva poi contestata con nota del 7.11.2024 in quanto carente di documentazione attestante la regolare contribuzione e retribuzione dei lavoratori distaccati, nonché per la ritenuta congruità della somma già corrisposta. Evidenziava ancora l'incompatibilità di quanto

affermato dalla opponente in ordine al minor numero di lavoratori impiegati nel cantiere rispetto alle complesse lavorazioni di cui si era occupata la Italiana Impianti, così come risultanti dallo stesso “cronoprogramma delle attività” predisposto e firmato dalla ██████ in cui sono previsti 40 giorni di lavoro.

All’udienza di prima comparizione il procuratore della opponente eccepiva, ancora, l’invalidità del decreto ingiuntivo che si fonda sul contratto di distacco che deve ritenersi nullo poiché carente dell’indicazione dell’interesse della distaccante. Il procuratore della opposta ,rilevando la non pertinenza dell’eccezione, nulla deduceva in proposito né riteneva opportuno chiedere la concessione del termine previsto dall’art. 281 c.p.c. per controdeduzioni o per integrazioni istruttorie sulla questione.

Disposta la comparizione delle parti per essere liberamente sentite , si appurava che la contabilizzazione delle ore di lavoro degli operai era stata effettuata sulla scorta di un prospetto predisposto dal preposto di ██████ alla rilevazione delle presenze e degli orari e che, nell’accordo di distacco, detta modalità di quantificazione non era prevista.

Anche in questa sede il procuratore della opponente ribadiva la nullità del contratto di distacco. Rilevava ancora che il Durc prodotto dimostra il pagamento della sola contribuzione ma non anche la effettiva retribuzione, non avendo la opposta prodotto i relativi cedolini.

La causa veniva quindi rinviata all’udienza del 20.04.2026, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, depositate da entrambe le parti.

All’esito la opponente eccepiva la tardività e inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla opposta in allegato alle sue note depositate il 15.04.2026.

Ritenute irrilevanti ai fini del decidere le prove dedotte dalle parti e tardiva la produzione documentale della opposta; ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata all’udienza del 14.09.2026, sostituita dal deposito di note scritte regolarmente depositate dalle parti, all’esito delle quali il giudice emetteva la seguente decisione .

MOTIVI

Preliminarmente ad ogni ulteriore statuizione è opportuno sottolineare che il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione si fonda sul preteso credito residuo che la ██████ s.r.l. assume vantare nei confronti della ██████ srl in forza del contratto di distacco di lavoratori , intervenuto tra le parti in data 23.10.2023, in base al quale la Italiana Impianti avrebbe distaccato tredici suoi lavoratori presso il ██████

██████████ di Messina, dove, appunto l'██████████ stava eseguendo lavori di efficientamento energetico.

Ciò premesso è opportuno rilevare che il distacco del lavoratore è uno specifico istituto che trova la sua fonte normativa sull'art. 30, D. legislativo n. 276/2003 che definisce distacco quella fattispecie in cui “ un datore di lavoro per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”. La fattispecie del distacco presuppone, quindi, sotto il profilo soggettivo, la sussistenza di tre parti, ossia il datore di lavoro distaccante (██████████ srl), il lavoratore/i dipendenti da quest'ultimo , un altro soggetto , il distaccatario ██████████ srl) che utilizza la prestazione del dipendente/i distaccato.

La legittimità del distacco è dunque subordinata alla temporaneità del distacco ed alla sussistenza di uno specifico interesse del lavoratore distaccante, in difetto del quale sussisterebbe la diversa fattispecie di somministrazione di manodopera che ricorre laddove un'agenzia di somministrazione autorizzata ponga a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, affinché gli stessi svolgano , per tutta la durata della missione, la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore o, ancora, ove non ricorrano i presupposti di quest'ultimo istituto, la più grave fattispecie di illecita intermediazione o interposizione di manodopera sanzionata dall'art. 18 D. Lgs 276/2003.

Il distacco, quindi, si contraddistingue per la necessaria richiesta da parte dell'ordinamento di un interesse giuridicamente apprezzabile (che deve constare di un quid pluris- quale il buon andamento dell'impresa- rispetto al mero interesse a distaccare dei propri lavoratori) del distaccante a mettere a disposizione presso terzi i propri dipendenti (cfr. in mot. Corte App. Milano – IV sez. 30.10.2024).

Fatte le superiori premesse deve necessariamente affermarsi l'invalidità, sotto lo specifico profilo della dedotta nullità (costituente eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio ove la prova del fatto sia presente in atti) , del rapporto intercorso tra le parti non potendosi lo stesso qualificare né in termini di distacco né in termini di valida somministrazione di manodopera (circostanza invero non valutabile poiché non dedotta, neanche in via subordinata, all'esito della sollevata eccezione, né comunque ipotizzabile in difetto di evidenze che consentano di affermare che la ██████████ ██████████ sia agenzia di somministrazione autorizzata secondo la previsione dell'art. 30 D. lgs. 81/2015 e del richiamato art. 4 D. Lgs 276/2003). Nello specifico si rileva

che dal contratto di distacco in atti prodotto non emerge affatto né quale specifica attività i lavoratori dell'██████████ avrebbero dovuto svolgere , né, soprattutto, a quale specifico interesse della società distaccante assolverebbe il disposto distacco. A tale ultimo proposito la mera dizione “ *il distaccante ha interesse a distaccare i lavoratori di seguito individuati*” che si legge nel contratto, non costituisce affatto indicazione di un concreto interesse giuridicamente apprezzabile in ordine al distacco, non consentendo di individuare quali siano le effettive ragioni che fondano l'interesse della Italiana Impianti al distacco di lavoratori. Del resto è alquanto ovvio che l'interesse qualificato, presupposto di efficacia del contratto di distacco, non può in alcun modo coincidere con quello alla mera somministrazione di lavoratori , occorrendo un quid pluris che, nel caso in esame , non risulta affatto dal contratto versato in atti. Né, d'altro canto, il distaccante, su cui grava la prova del concreto interesse al distacco (cfr. Cass. Civ. sez. lav. 11.09.2020 n. 18959) lo ha altrimenti provato o ha chiesto di provarlo.

Sulla scorta di quanto sopra esposto emerge evidente la nullità del rapporto contrattuale su cui si basa la richiesta di pagamento della opposta e, conseguentemente l'infondatezza della sua domanda che, fondandosi su prestazioni rese contra ius, non risulta oggi meritevole di tutela alcuna.

Le superiori evidenze conducono all'accoglimento dell'opposizione e consentono di definire il giudizio senza procedere all'esame di ogni altra dedotta questione in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.

Le spese del giudizio , valutate le questioni esaminate e tenuto conto che le parti hanno dato concordemente corso ad un rapporto negoziale viziato, vengono interamente compensate tra le parti .

P.Q.M.

Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa.

Accoglie l'opposizione proposta da ██████████ s.r.l. e revoca integralmente il decreto ingiuntivo n.██████/2025 (R.██████/2025) , emesso in suo danno il 15.03.2025 dal Giudice di Pace di Agrigento.

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Agrigento addì 20 settembre 2026

Il Giudice di Pace
Dott. STEFANO SILLITTI

